

Il Consiglio di Stato

richiamato l'art. 2 cpv. 2 della Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020;

ritenuta la necessità di disciplinare con precisione l'importo e i generi di spesa coperti dall'indennità forfetaria a favore dei membri del Consiglio di Stato;

considerato che la sede del Consiglio di Stato, dei dipartimenti e della Cancelleria è la città di Bellinzona;

risolve:

1. I membri del Consiglio di Stato, qualora optassero per il rimborso a forfait delle loro spese, hanno diritto ad un'indennità forfetaria di fr. 14'000.- annui. Sono comprese nell'indennità forfetaria le seguenti spese di natura personale:
 - a) le spese per i viaggi di servizio con il veicolo privato;
 - b) le spese per i pasti in missione di servizio fuori sede;
 - c) le spese per consumazioni durante le trasferte ed i soggiorni, nonché per l'acquisto di giornali o riviste fuori sede;
 - d) le spese di pernottamento per missioni di servizio fuori sede;
 - e) le spese per la partecipazione ad eventi o a manifestazioni nel Cantone e fuori Cantone;
 - f) le altre spese direttamente o indirettamente connesse con la carica e con la partecipazione a specifiche manifestazioni.
2. Sono escluse dall'indennità forfetaria e sono quindi rimborsate separatamente ai membri del Consiglio di Stato:
 - a) le spese di pernottamento e soggiorno in relazione a riunioni o eventi ordinati da terzi (Organismi internazionali, Confederazione o enti ad essa connessi, Conferenze intercantonali, enti nei quali il Cantone viene rappresentato a livello cantonale o nazionale) o organizzati tramite il Segretariato del protocollo o altri servizi della Cancelleria;
 - b) le spese di vitto e alloggio ordinate dal collegio governativo connesse con le sedute di lavoro del medesimo, anche se le stesse si svolgono presso la sede di servizio;
 - c) le spese di trasporto con altri mezzi in alternativa all'uso della vettura dello Stato:
 - per i viaggi in treno è riconosciuto l'acquisto dell'abbonamento a metà prezzo delle FFS e il costo del biglietto in prima classe;
 - per viaggi in aereo, è riconosciuto il costo del biglietto in classe *economy*; per viaggi con durata superiore a 4 ore è concessa, previo preavviso del Presidente del Governo (o del Governo per il Presidente), la possibilità di usufruire della classe *business*;
 - d) le spese per aperitivi o pasti con partecipazione di terzi di carattere essenzialmente istituzionale o di rappresentanza;

- e) le spese sostenute nel quadro di eventi o riunioni di lavoro dipartimentali;
f) le spese per omaggi di rappresentanza.
3. La presente risoluzione, ratificata dalla Divisione delle contribuzioni e dall'Istituto delle assicurazioni sociali, è sottoposta ad approvazione da parte dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e abroga la risoluzione n. 4399 del 26 settembre 2018. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024 e viene pubblicata sul sito internet nelle pagine dedicate al Consiglio di Stato.
4. Comunicazione:
- Consiglio di Stato (dt-dir@ti.ch, di-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
 - Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
 - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
 - Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)
 - Direzione dell'Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ti.ch)
 - Direzione della Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente

Raffaele De Rosa

II Cancelliere

Arnaldo Coduri